

STATUTO

**GLOBAL WELFARE SERVICES
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA
VIA ASTALONGA 64

Numero REA: NA - 865994

Codice fiscale: 07165201216

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-03-2012 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" del	
	Repertorio n.ro 32928	
	Raccolta n.ro 6013	
	STATUTO DELLA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE DENOMINATA:	
	GLOBAL WELFARE SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.	
	TITOLO I - TIPO, ADOZIONE DELLE CLAUSOLE DI CUI ALL'ARTICOLO	
	2514 CC, DENOMINAZIONE, SEDE DURATA ED OGGETTO	
	ARTICOLO 1	
	La società è denominata "GLOBAL WELFARE SERVICES SOCIETA' CO-	
	OPERATIVA SOCIALE".	
	Essa sarà disciplinata dalle norme contenute in codesto atto,	
	dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dal-	
	le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n.ro 381 succes-	
	sive modifiche e/o integre, dalle norme del Titolo VI del	
	Libro quinto del codice civile ed, in quanto compatibili,	
	dalle norme previste dalla legge per le società a responsabi-	
	lità limitata.	
	E' riconosciuta Organizzazione non Lucrativa di Utilità So-	
	ciale ai sensi del D.Lgs. 460\97.	
	ARTICOLO 2	
	La cooperativa è a mutualità prevalente ai sensi delle vigen-	
	ti disposizioni di legge ed in particolare ai sensi dell'ar-	
	ticolo 111 septies norme di attuazione e transitorie del Co-	
	dice Civile, e pertanto con particolare riferimento a quanto	
	prescritto dall'articolo 2514 C.C. è fatto divieto:	

	- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari (ove esistenti) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- di distribuire riserve tra soci cooperatori;	
	ed inoltre v'è obbligo di:	
	- devoluzione, in caso di scioglimento della società dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Restano salvi gli obblighi a carico degli amministratori e dei sindaci (ove del caso) per la documentazione della prevalenza ai sensi di legge, sempre salvo quant'altro previsto e prescritto in materia di mutualità prevalente.	
	ARTICOLO 3	
	La cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, sono previsti in apposito regolamento che sarà predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea giusta	

	la previsione dell'articolo 2521 C.C. ultimo comma. Riguardo	
	ai detti rapporti mutualistici la società è obbligata al ri-	
	spetto del principio della parità di trattamento. La società	
	potrà svolgere la propria attività anche con i terzi, le con-	
	dizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'or-	
	gano amministrativo valutate le esigenze dell'impresa coope-	
	rativa.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	ARTICOLO 4	
	In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza	
	la società, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in	
	prosiegua, ed il loro interesse alla partecipazione ai van-	
	taggi mutualistici di cui sopra ha come per oggetto: offri-	
	re, con spirito mutualistico e senza fine speculativo - con	
	referimento ai requisiti e agli interessi dei soci - tramite	
	i propri soci, servizi socio sanitari ed educativi di cui al-	
	la lettera A) dell' Art. 1, della legge 8 novembre 1991,	
	n.381 - orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla	
	risposta dei bisogni degli anziani, dei portatori di handi-	
	cap, dei minori o di persone che comunque vivono una situa-	
	zione di disagio e di emarginazione.	
	Pertanto la cooperativa intende gestire stabilmente o tempo-	
	raneamente, per conto proprio e di terzi:	
	- servizi domiciliari di assistenza e sostegno a persone an-	

	ziane, inferme, diversamente abili, in condizione di bisogno	
	per mancanza di mezzi economici o carenti di assistenza fami-	
	liare, da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre	
	strutture di accoglienza;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializza-	
	zione;	
	- attività di consulenza e di formazione professionale per	
	figure operanti nel settore socio-assistenziale;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro la quale opera al fine di renderla più consape-	
	vole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di per-	
	sone in stato di bisogno, in particolare delle persone diver-	
	samente abili;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti, promuovendo l'eliminazione	
	delle barriere fisiche e sociali;	
	- assistenza a favore dei minori e valorizzazione delle espe-	
	rienze educative e socializzanti, anche attraverso la realiz-	
	zazione di servizi ricreativi per il tempo libero e formativo	
	professionali;	
	- l'attività di videoassistenza e videosorveglianza in favore	
	di persone bisognose di controllo, monitoraggio, assistenza e	
	soccorso;	
	- attività di informazione, tramite strumenti telematici e	

	informatici, diretta agli anziani disabili e soggetti a ri-	
	schio emarginazione sociale, per permettere loro l'accesso e	
	la fruizione delle informazioni e per favorire l'utilizzo dei	
	suddetti strumenti, in quanto idonei a migliorare le condi-	
	zioni fisiche, le relazioni sociali e la qualità della vita;	
	- servizi diretti a favorire lo sviluppo, la ricerca e la	
	sperimentazione di nuove soluzioni ai problemi del controllo	
	sociale delle fasce deboli e a rischio emarginazione sociale	
	mediante l'utilizzo di supporti tecnologici e informatici u-	
	nitamente ad adeguate politiche di risocializzazione;	
	- attività di sistema informativo sociale e di comunicazione	
	sociale;	
	- interventi di consulenza nelle strutture organizzate del	
	territorio, forniture dirette di servizi di segretariato so-	
	ciale a favore delle fasce sociali deboli;	
	- attività a favore dei cittadini stranieri residenti in Ita-	
	lia e dell'immigrazione in generale;	
	- attività concernenti le pari opportunità;	
	- servizi di pronto intervento sociale ed unità mobile di	
	strada;	
	- studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricer-	
	che di tipo Epidemiologico-Statistico e Sociologico;	
	- organizzazione e gestione di servizi di informazione e	
	promozione culturale;	
	- attività editoriali cartacee e digitali;	

	- organizzazione e gestione di servizi ricreativi, sportivi e	
	di ristorazione anche collettiva presso gli Enti pubblici e	
	privati;	
	gestione, diretta ed associata, di strutture e residenze so-	
	ciali, sanitarie e socio-sanitarie per le fasce di emargina-	
	zione;	
	attività di promozione di turismo sociale e agriturismo in	
	forma diretta, associata e consortile;	
	- gestione diretta e/o per conto terzi di servizi sanitari	
	intra e extra Ospedalieri;	
	- gestione diretta e/o per conto terzi di servizi infermieri-	
	stici sia domiciliari, sia presso Enti pubblici o privati;	
	- servizi per l'affido familiare, l'adozione nazionale ed in-	
	ternazionale e servizi di prevenzione dell'abuso su donne e	
	minori;	
	- gestione diretta e/o per conto terzi del servizio di puli-	
	zie presso gli Enti pubblici e privati;	
	- gestione diretta e/o per conto terzi del servizio parcheg-	
	gi presso gli Enti pubblici e privati;	
	- attività a favore dei soggetti dipendenti da droga, alcool,	
	e tabagismo;	
	- gestione diretta e/o per conto terzi di attività tese alla	
	promozione, sensibilizzazione e tutela ambientale;	
	La cooperativa può svolgere altresì ogni altra attività con-	
	nessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al persegui-	

8 di 23

	co ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	La cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale,	
	nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi	
	della 59/92.	
	La cooperativa può istituire una sezione di attività disci-	
	plinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti,	
	limitata ai soli soci ed effettuata ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza	
	dell'art.12, L.127/71, dell'art.11, L.385/93 e di quanto di-	
	sposto in materia della delibera CICR del 03/03/94 e succes-	
	sive norme di attuazione ed applicative.	
	Predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui	
	contraddistinguere i propri servizi e/o i propri prodotti.	
	Tali marchi e denominazioni possono essere concessi in uti-	
	lizzo, anche dietro corrispettivo, a terzi.	
	Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel ri-	
	spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi non soci.	
	ARTICOLO 5	
	La società ha sede legale nel Comune di San Giuseppe Vesuvia-	
	no. La società, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi	
	di legge, potrà istituire sedi secondarie, agenzie e/o depo-	

	siti nei modi, forme e termini di legge.	
	ARTICOLO 6	
	La società ha durata: a tempo indeterminato.	
	TITOLO II CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI	
	ARTICOLO 7	
	Il capitale sociale della società è variabile ed è formato	
	dai conferimenti effettuati dai soci ordinari (cooperatori)	
	ed è rappresentato da quote il cui valore nominale è pari al	
	valore nominale minimo stabilito dalle vigenti disposizioni	
	di legge.	
	La società può deliberare aumenti di capitale con modifica	
	dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articolo	
	2438 e seguenti del codice civile.	
	L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione verrà	
	autorizzata dall'assemblea su proposta degli amministratori.	
	ARTICOLO 8	
	Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pe-	
	gno né ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'or-	
	gano amministrativo.	
	Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comun-	
	que cedere in tutto o parte le proprie partecipazioni sociali	
	deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lette-	
	ra raccomandata. Il provvedimento che concede o che nega	
	l'autorizzazione deve essere comunicato al socio nel termine	
	di giorni 60 dal ricevimento della raccomandata di cui supra.	

	Trascorso comunque il termine detto il socio è libero di ven-	
	dere, e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal pre-	
	sente statuto per divenire socio deve essere iscritto nel li-	
	bro soci. Nel caso di provvedimento negativo il socio ha il	
	diritto, nel termine di giorni 60 dal ricevimento della rela-	
	tiva comunicazione, di chiedere che sull'istanza si pronunzi	
	l'assemblea.	
	ARTICOLO 9	
	Il patrimonio della cooperativa risulterà formato dai confe-	
	rimenti dei soci, dalla riserva legale, dall'eventuale so-	
	vrapprezzo, dalle riserve straordinarie, e comunque da tutte	
	le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibererà sulla destina-	
	zione degli utili ove e se possibile, costituirà la riserva	
	legale nella misura come per legge, delibererà in ordine alla	
	destinazione ai Fondi mutualistici ai sensi delle vigenti di-	
	sposizioni e nella misura prescritta dalla vigente normativa,	
	stutuirà sugli eventuali dividendi ove e se possibile, deli-	
	bererà sulla destinazione del ristorno come infra.	
	ARTICOLO 10	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti	
	dalle vigenti normative. Il bilancio dovrà essere approvato	

	entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o en-	
	tro 180 giorni qualora venga redatto bilancio consolidato ov-	
	vero lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla	
	struttura ed all'oggetto della società segnalate dagli ammi-	
	nistratori secondo quanto previsto dalla vigente normativa.	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti	
	disposizioni di legge, in ogni caso la ripartizione del ri-	
	storno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distri-	
	buzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi del-	
	le facoltà previste dall'ultimo comma dell'articolo 2545 se-	
	xies.	
	ARTICOLO 11	
	Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabili-	
	to dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato. Pos-	
	sono acquisire la qualità di soci le persone fisiche che sono	
	in condizione di contribuire al conseguimento dell'oggetto	
	sociale avendone interesse e precisamente coloro che possie-	
	dono i seguenti requisiti:	
	l'avere svolto una delle attività nei settori ove opera la	
	società cooperativa sia come lavoratore autonomo che come	
	subordinato che come socio di altra cooperativa e\o di asso-	
	ciatione e\o ONLUS per un periodo continuativo di almeno tre	
	mesi nel biennio precedente l'ammissione in cooperativa.	

	Possono partecipare soci volontari in misura non superiore	
	alla metà dei soci, la relativa attività sarà gratuita salvo	
	il rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi del-	
	la Legge 381\91; ai sensi della quale potranno essere soci	
	anche quelle persone giuridiche che ne abbiano i requisiti.	
	Non possono, in ogni caso divenire soci, quanti esercitano	
	imprese identiche o affini con quella della cooperativa.	
	ARTICOLO 12	
	Chiunque intenda divenire socio della cooperativa deve pre-	
	sentare all'organo amministrativo e presso la sede sociale	
	domanda contenente: a) nome e cognome, luogo e data di nasci-	
	ta, residenza, e codice fiscale; b) l'indicazione della atti-	
	vità svolta e delle competenze di cui si è in possesso giusta	
	quanto precede; c) l'ammontare della quota che s'intende sot-	
	toscrivere; d) la dichiarazione di conoscenza ed integrale	
	accettazione del presente statuto.	
	L'Organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con	
	provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'intes-	
	ressato ed annotato nel libro soci, o con provvedimento di	
	rigetto che, motivato, entro giorni sessanta dalla sua ado-	
	zione, in uno alla motivazione, verrà comunicato all'interes-	
	sato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione di rigetto l'interessato può chiedere che, sull'istanza	
	di ammissione, si pronunzi l'assemblea. Il socio ammesso	
	dovrà provvedere ai versamenti stabiliti dal'organo ammini-	

	strativo sia per le quote che per le spese di istruzione del-	
	la domanda di ammissione, sia, infine, ove esistente, del so-	
	vrapprezzo. Restando obbligato a quanto stabilito, in questa	
	materia dall'organo amministrativo, e naturalmente all'osser-	
	vanza dello statuto sociale.	
	Il socio cessa di essere tale per effetto di a) morte, b) re-	
	cesso, c) esclusione.	
	Il rapporto tra i soci volontari e la cooperativa è regolato	
	dalla Legge 381\91.	
	ARTICOLO 13	
	In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la	
	liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.	
	ARTICOLO 14	
	il recesso del socio cooperatore è consentito:	
	nei casi previsti dalla legge;	
	al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimen-	
	to dello scopo sociale, anche in via temporanea;	
	al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	E' vietato il recesso parziale.	
	La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata	
	con raccomandata a\r all'organo amministrativo che deve esa-	
	minarla entro giorni sessanta dal relativo ricevimento, comu-	
	nicandone, nei sessanta giorni successivi, e sempre con rac-	
	comandata a\r, al socio il provvedimento di accoglimento o di	
	rigetto. In quest'ultimo caso il socio nei sessanta giorni	

	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	in Tribunale.	
	Il recesso accolto produce effetto dal momento della comuni-	
	cazione del provvedimento relativo al socio. Con riferimento	
	ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusu-	
	ra dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima della	
	stessa; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio suc-	
	cessivo.	
	Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota	
	secondo quanto infra.	
	ARTICOLO 15	
	L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrati-	
	vo:	
	nel caso dell'articolo 2531;	
	per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla	
	legge, dal contratto sociale, dal regolamento, o dal rapporto	
	mutualistico;	
	per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parteci-	
	pazione alla società;	
	che abbia superato il sessantunesimo anno di età;	
	nel caso dell'articolo 2286 del codice civile;	
	nel caso di cui all'articolo 2288 primo comma del codice ci-	
	vile;	
	nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con	
	la società;	

	che senza giustificato motivo non partecipi per più di cinque	
	volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate o si	
	renda moroso nel versamento delle quote sociali o inadempien-	
	te verso debiti sociali;	
	che venga condannato con sentenza penale irrevocabile e per	
	reati infamanti.	
	La relativa delibera va comunicata con raccomandata a\r al	
	socio che, nei sessanta giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione può proporre opposizione in Tribunale.	
	L'esclusione produce effetto dal momento dell'assunzione del	
	relativo provvedimento.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmen-	
	te la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ARTICOLO 16	
	Il socio receduto, o escluso, ovvero gli eredi o i legatari	
	del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota	
	secondo quanto quivi in prosiegua:	
	rimborso della partecipazione interamente liberata;	
	rimborso del sovrapprezzo qualora sussista nel patrimonio	
	sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del ca-	
	pitale sociale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo	
	comma,	
	La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra al	
	netto delle perdite imputabili a capitale è effettuata in ba-	
	se al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o	

	hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rap-	
	porto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla	
	società cooperativa entro sei mesi dall'approvazione del bi-	
	lancio.	
	Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli	
	articoli 2545 quinquies e sexies saranno liquidate agli aven-	
	ti diritto, unitamente agli interessi legali, entro e non ol-	
	tre mesi sei dall'approvazione del bilancio.	
	Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni	
	dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è ve-	
	rificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del	
	singolo rapporto sociale. Ed il relativo valore è devoluto a	
	riserva legale.	
	Il socio uscente o gli eredi di quello defunto restano ob-	
	bligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto a men-	
	te di quanto precede se entro un anno dalla scioglimento del	
	rapporto si manifesta insolvenza della società	
	TITOLO III DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 17	
	I soci possono adottare le loro decisioni mediante consulta-	
	zione scritta, o attraverso corrispondenza, salvo il metodo	
	assembleare per le materie di cui all'articolo 2479 del Codi-	
	ce Civile comma quarto. In ogni caso devono risultare dalle	
	consultazioni scritte l'oggetto della decisione, il relativo	
	parere ed il voto di ogni singolo socio.	

	L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universa-	
	lità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al-	
	la legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, com-	
	presi gli assenti e i dissenzienti.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, salvo i	
	diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia	
	riservata ad altri.	
	L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi idonei	
	a garantire la tempestiva informazione degli argomenti da	
	trattare il loro elenco, il giorno, il luogo e l'ora dell'a-	
	dunanza. Esso va inviato al domicilio dei soci quale risul-	
	tante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza. Può inviarsi con raccomandata a\r o	
	semplice o anche consegnata a mano e controfirmata - per ri-	
	cevuta dal socio destinatario, o mercè fax munito del rap-	
	porto di ricezione.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale, o in via su-	
	bordinata nel Comune ove ha sede la società, oppure altrove,	
	purchè in Italia. L'avviso di convocazione conterrà anche le	
	disposizioni concernenti la seconda convocazione fermo re-	
	stando che questa non può aver luogo nel medesimo giorno	
	fissato per la prima.	
	ARTICOLO 18	
	In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità la	
	deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa	

19 di 23

	L'intervento in assemblea è possibile con il voto tramite	
	corrispondenza; in quest'ultimo caso il voto deve essere per-	
	venuto al momento della riunione per potersi considerare in-	
	tervenuto all'assemblea il socio che lo ha espresso.	
	ARTICOLO 21	
	In assemblea hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro	
	soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto quale che sia la	
	quota di capitale sottoscritta.	
	I voti devono manifestarsi palesemente in assemblea per alza-	
	ta di mano o per iscritto, si può votare per corrispondenza	
	purchè la votazione risulti espressa con fax recante l'iden-	
	tificativo del mittente, lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno, e telegramma. Il voto per corrispondenza deve perve-	
	nire alla società al momento della riunione (prima o seconda	
	che sia). I voti per corrispondenza non vengono computati ai	
	fini della regolare costituzione delle assemblee in cui ven-	
	gano posti in votazione argomenti diversi da quelli previsti	
	nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione.	
	E' vietato il voto segreto	
	Ogni socio può farsi rappresentare con delega solo da un al-	
	tro socio, nei limiti di legge. Ciascun socio non può rappre-	
	sentare più di tre soci.	
	ARTICOLO 22	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di am-	

	ministrazione, in mancanza dall'amministratore più anziano o	
	unico, in mancanza da altra persona scelta dall'assemblea a	
	maggioranza dei presenti.	
	Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far con-	
	statare la regolarità della costituzione dell'assemblea stes-	
	sa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittima-	
	zione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare	
	i risultati delle votazioni.	
	Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'as-	
	semblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di	
	segretario vengono assolte da un notaio. Di ogni adunanza	
	viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o	
	dal segretario o dal notaio, e riportato in apposito libro.	
	Titolo IV - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	
	ARTICOLO 23	
	La società è amministrata o da un amministratore unico o da	
	un consiglio d'amministrazione formato da un numero di ammi-	
	nistratori da un minimo di tre ad un massimo di cinque mem-	
	bri, la cui nomina avviene con decisione dei soci.	
	Il presidente sarà nominato con decisione dei soci. Il com-	
	penso dei membri del consiglio e del loro presidente è stabi-	
	lito annualmente con decisione dei soci. L'amministratore u-	
	nico sarà un socio cooperatore, nel consiglio possono essere	
	nominati soci o non soci in ogni caso la maggioranza sarà	
	formata da soci cooperatori esso dura in carica per tre anni.	

	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per la gestione or-	
	dinaria e straordinaria nonché la rappresentanza generale	
	della società.	
	In particolare decide in merito all'ammissione di nuovi soci;	
	nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'arti-	
	colo 2528 del codice civile; è autorizzato eventualmene ad	
	acquistare o rimborsare le partecipazioni della società nei	
	limiti dell'articolo 2529 del codice e con l'osservanza di	
	tutti gli obblighi e le cautele dal medesimo derivanti e dal-	
	le norme ivi richiamate; autorizza o nega la cessione delle	
	partecipazioni sociali comunicando al socio il relativo prov-	
	vedimento, il provvedimento di diniego dovrà essere motivato	
	a cura dell'amministratore; ha i poteri concernenti il reces-	
	so dei soci stabiliti dall'articolo 2532 del codice civile.	
	L'organo amministrativo ha i poteri per la nomina di diretto-	
	ri, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determi-	
	nati atti o categorie di atti, come la determinazione delle	
	relative condizioni, con l'osservanza dei limiti imposti dal-	
	la legge, in particolare è fatto espresso divieto di delegare	
	a chiunque le materie previste dall'articolo 2381, i poteri	
	in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e	
	le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i so-	
	ci.	
	ARTICOLO 24	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	

	strazione è necessaria la presenza della maggioranza degli	
	amministratori in carica. Il Consiglio delibera a maggioran-	
	za dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si in-	
	tende respinta. E' vietato il voto segreto e per rappresen-	
	tanza.	
	ARTICOLO 25	
	Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e	
	due sindaci supplenti esistente e funzionante nei casi e con	
	le modalità prescritte dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio sarà nominato dall'assemblea.	
	Il Collegio dura in carica tre esercizi sociali e comunque	
	decade al momento dell'approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio sociale decorrente dalla sua nomina.	
	Il controllo contabile viene esercitato dal collegio sindaca-	
	le.	
	TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 26	
	La società si scioglie nei casi previsti dalla Legge. L'as-	
	semblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o più liqui-	
	datori determinandone poteri e compensi e le modalità di li-	
	quidazione.	
	ARTICOLO 27	
	Dichiarato lo scioglimento il patrimonio sociale che risul-	
	terà dalla attività di liquidazione sarà devoluto come per	
	legge.	